

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PETRARA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 OTTOBRE 1991

Ridefinizione degli organici dell'Ispettorato centrale per i servizi della finanza locale

ONOREVOLI SENATORI. - Recentemente, con l'entrata in vigore della legge 8 giugno 1990, n. 142, anche per far fronte alla attuale linea di tendenza orientata verso un progressivo ampliamento delle autonomie degli enti controllati, da parte del Ministero delle finanze si è provveduto ad immettere in apposito ruolo quindici nuovi ispettori, reclutati con procedura concorsuale, con compiti di vigilanza sull'accertamento e la riscossione dei tributi locali di competenza dei comuni.

Di conseguenza, i compiti di vigilanza sono divenuti più complessi ed articolati rispetto al modello di vigilanza interna fin qui attuato nell'ambito delle singole Ammi-

nistrazioni dello Stato ad opera dei servizi ispettivi interni.

Essi, infatti, hanno carattere extragerarchico; abbracciano l'intero territorio nazionale; non rivestono carattere di periodicità sistematica su uffici subordinati. Per di più, la peculiarità della funzione è caratterizzata, anche, dal fatto che gli ispettori rappresentano presso gli enti decentrati autarchicamente l'Amministrazione finanziaria, vigilando (attraverso questa) affinché gli indirizzi di politica fiscale del Governo vengano applicati uniformemente su tutto il territorio nazionale. Ad essa si accompagnano la definitività e la efficacia esterna delle relazioni ispettive, in ordine alle quali

non è ammesso ricorso gerarchico, ma la sola azione giurisdizionale.

Tali caratteristiche, per altro definite nel decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ineriscono alla funzione svolta: ciò significa che l'attività di vigilanza esercitata dall'Ispettorato centrale è oggettivamente tipizzata da elementi propri dell'area dirigenziale, indipendentemente da valutazioni di carattere soggettivo.

La funzione in esame si differenzia da altre tipologie di controllo ispettivo che il decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, attribuisce alle più elevate qualifiche non dirigenziali anche per la più spiccata autonomia tecnico-funzionale, che si concretizza:

a) nell'assenza di vincoli operativi, essendo consentito estendere l'ambito temporale dell'ispezione, qualora l'ispettore, in libertà di giudizio, ne ravvisi la necessità;

b) nel disporre direttamente, senza autorizzazioni preventive di superiori gerarchici, attività ricognitive da parte degli enti sottoposti a controllo;

c) nel firmare direttamente, senza alcun obbligo di presentazione al visto, gli atti in cui si formalizza l'ispezione;

d) nell'acquisire direttamente, senza autorizzazione preventiva, presso altri enti, fatti ed elementi idonei per il controllo;

e) nel proporre direttamente soluzioni idonee a rimuovere ostacoli organizzatori

all'esercizio del potere impositivo degli enti controllati;

f) nell'esercitare direttamente - e nei soli limiti del dettato normativo - poteri indicatori e decisionali in ordine alla quantificazione dei risultati del controllo ed alla valutazione dei fatti rilevati.

Le modalità di accesso a tale funzione, costituenti ulteriore elemento distintivo, richiedono esperienza professionale maturata attraverso incarichi direttivi prestati presso altri uffici, nonché l'espletamento di un selettivo concorso per titoli ed esami, aperto a personale direttivo proveniente anche da altri ruoli e Ministeri e bandito secondo procedure assimilabili a quelle che l'attuale normativa prevede per l'immissione nei ruoli dirigenziali.

Tenuto conto delle caratteristiche oggettive di controllo *ab extra* dell'attività svolta, nonché dei requisiti soggettivi di professionalità, anzianità di servizio, responsabilità, richiesti per l'assegnazione della funzione, appare del tutto ragionevole procedere ad una più razionale ridefinizione degli organi dell'Ispettorato centrale per i servizi della finanza locale, ampliandone i ruoli dirigenziali con il relativo inquadramento di coloro che ne fanno parte, secondo le modalità previste nell'articolato del presente disegno di legge.

È per questa ragione che se ne raccomanda una rapida approvazione.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Nella tabella I allegata al decreto ministeriale del 28 dicembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 dell'11 settembre 1973, emanato in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, le indicazioni relative al ruolo del personale ispettivo per i servizi della finanza locale sono sostituite da quelle previste dalla tabella allegata alla presente legge.

2. L'accesso ai posti di primo dirigente avviene mediante corso-concorso per titoli ed esami, al quale sono ammessi i candidati in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa sulla dirigenza.

3. In sede di prima attuazione della presente legge, gli ispettori già vincitori di corso-concorso per titoli ed esami per il suddetto ruolo, ed inquadrati nelle sopresse qualifiche, sono immessi, qualora abbiano svolto almeno un anno di effettivo servizio nel medesimo ruolo e nel limite dei posti disponibili, nella prima dirigenza di cui al precedente organico, a decorrere dall'avvenuta maturazione del periodo di servizio dianzi indicato.

Art. 2.

1. Alla copertura, per il triennio 1992-1994, dell'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede mediante parziale utilizzazione dell'accantonamento «Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria» di cui alla tabella A della legge finanziaria per il 1992.

TABELLA
(prevista dall'articolo 1)

RUOLO DEL PERSONALE ISPETTIVO PER I SERVIZI DELLA FINANZA LOCALE

Livello funzione o parametro stipendio	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	2	Ispettore generale	2
E	Primo dirigente	15	Ispettore capo	2
		<hr/> 17 (*)		

Qualifiche ad esaurimento

Ispettore generale	3
Ispettore capo	3

(*) Ridottosi di quattro posti ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336.